

CAMERA DEI DEPUTATI N. 343**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei Deputati LUCIFREDI e RUSSO CARLO***Annunziata il 17 febbraio 1949***Provvedimenti a favore dei luoghi di cura, soggiorno e turismo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non è necessario sottolineare l'importanza del turismo per il nostro Paese, che dall'afflusso dei turisti stranieri ha sempre tratto e deve trarre una tra le sue maggiori fonti di prosperità. È pure evidente l'opportunità di favorire con ogni mezzo tale afflusso, in modo di riattivare le antiche correnti del turismo mondiale — che la guerra e le nuove congiunture economiche hanno interrotto — e possibilmente promuoverne delle nuove.

Per la realizzazione di tale fine numerose sono le provvidenze necessarie, segnalate anche da convegni nazionali e internazionali, alla cui attuazione si dovrà pervenire gradualmente, anche per gli oneri finanziari che alcune di esse richiedono, come quelle relative all'attrezzatura alberghiera, a cui favore sono state preannunciate dal Governo idonee misure in connessione con l'utilizzazione dei fondi E.R.P. Ma tra esse ve ne sono pure alcune di facile immediata attuazione, come quelle che colla presente proposta abbiamo l'onore di raccomandare all'attenzione dei colleghi.

Centro motore di questa proposta è la considerazione della ben nota importanza che ha, per i centri turistici, e soprattutto per quelli ove affluisce la clientela internazionale, l'esistenza di un congruo numero di pubblici esercizi adeguatamente attrezzati, ed ove quei turisti possano trovare ciò che desiderano, in relazione alle loro abitudini di vita ed alle

loro disponibilità finanziarie. È ben risaputo come per la maggioranza di tali turisti elemento essenziale sotto questo aspetto è la possibilità di largo consumo di bevande alcoliche, e non è neppure pensabile che possa vivere un esercizio pubblico destinato a turisti ove non si abbia lo spaccio di tali bevande.

Con la proposta di legge che presentiamo, e che dovrebbe estendere la sua efficacia alle località riconosciute luoghi di cura, soggiorno e turismo:

1°) Si consente il rilascio di licenze in soprannumero rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 95 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;

2°) Si limitano i rigori dell'articolo 98 del testo unico suddetto in fatto di distanze tra esercizi e di distanze tra esercizi e stabilimenti, istituti e locali di pubblico interesse;

3°) Si toglie il divieto di vendita dei superalcolici nei giorni festivi.

Queste disposizioni sembrano rispondere in modo particolare a quelle esigenze che più sopra abbiamo ricordate, e non contraddicono in nulla a quei motivi di tutela dell'ordine pubblico e della sanità nazionale cui si ispirano le norme, cui si propone di derogare. Per quanto riguarda la prima di esse, in particolare, è ovvio che un rapporto numerico, che la legge stabilisce in base alla popolazione residente, perde il suo significato nelle loca-

lità turistiche, ovè non di raro il numero dei turisti e dei villeggianti è superiore assai a quello della popolazione. Colla seconda norma si tende ad evitare che in piccoli centri, quali sono le località turistiche, i vincoli di distanza attualmente stabiliti impediscano l'impianto di più esercizi in quei punti che, per le particolari attrattive panoramiche, maggiormente risultano indicati; per evidenti ragioni di riguardo, i vincoli di distanza si mantengono tuttavia nei rapporti con gli ospedali e gli edifici del culto. Quanto alla terza norma, infine, è notissimo che i giorni festivi sono quelli in cui più intenso è il movimento

turistico, e quindi più sentita è l'esigenza, che con le nostre proposte tendiamo a soddisfare.

Le cautele che sono previste nelle norme che si propongono emergono chiare dal contesto di esse, e danno sicuro affidamento che di queste norme non si potrà in modo alcuno abusare per fini che non siano quelli che esse perseguono.

Con la fiducia di fare cosa utile all'incremento del turismo affidiamo alla vostra considerazione, onorevoli colleghi, l'unita proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nelle località riconosciute luoghi di cura, di soggiorno o di turismo il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcoliche può superare i rapporti stabiliti dai primi due commi dell'articolo 95 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

Le licenze in soprannumero rispetto a tali rapporti non potranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 86 e 89 del suddetto testo unico se non previo parere favorevole dell'Ente provinciale del turismo circa l'utilità del locale ai fini turistici.

ART. 2.

Nelle località di cui all'articolo 1 la determinazione delle distanze minime prevedute dall'articolo 98 del testo unico suddetto viene fatta dalla Commissione provinciale esclusivamente con riferimento agli ospedali, alle chiese e agli altri luoghi destinati al culto.

ART. 3.

Nelle località di cui all'articolo 1 il divieto stabilito dall'articolo 97 del testo unico suddetto è limitato ai giorni in cui hanno luogo comizi elettorali.